

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **42/1984** (ECLI:IT:COST:1984:42)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **ROEHRSEN**

Camera di Consiglio del **23/11/1983**; Decisione del **16/02/1984**

Deposito del **22/02/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14728**

Atti decisi:

N. 42

ORDINANZA 16 FEBBRAIO 1984

Deposito in cancelleria: 22 febbraio 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 60 del 29 febbraio 1984.

Pres. ELIA - Rel. ROEHRSEN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma primo, della legge Regione

Sicilia 10 agosto 1978, n. 35 (Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 aprile 1980 dal TAR per la Sicilia sul ricorso proposto da Cosentini Cristoforo ed altro contro il Comune di Riposto ed altro, iscritta al n. 435 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 dell'anno 1981;

2) ordinanza emessa il 28 agosto 1981 dal TAR per la Sicilia sul ricorso proposto da Ditta Giuseppe Allegra contro Comune di Riposto ed altre, iscritta n. 792 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8 dell'anno 1982,

3) ordinanza emessa il 24 marzo 1981 dal TAR per la Sicilia sul ricorso proposto da Poselli Margherita contro Sindaco del Comune di Gravina, iscritta al n. 398 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 dell'anno 1982,

4) ordinanza emessa il 17 novembre 1981 dal TAR per la Sicilia sul ricorso proposto da Di Giunta Agata contro Comune di Catania, iscritta al n. 401 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 dell'anno 1982.

Visti gli atti di costituzione di Cosentini Cristoforo, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.

Rilevato che il TAR per la Sicilia - Sezione di Catania - ha sollevato, con ordinanze 19 aprile 1980, 24 marzo 1981, 28 agosto 1981 e 17 novembre 1981, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo, della legge regionale siciliana 10 agosto 1978, n. 35 ("Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure"), in riferimento agli artt. 42 e 97 della Costituzione, sotto il profilo che la norma impugnata - attribuendo al sindaco, in materia di opere pubbliche dei Comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane, la competenza ad emanare provvedimenti di occupazione d'urgenza, espropriazione e determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione - detterebbe una disciplina contraria al principio d'imparzialità della P.A., per essere il sindaco organo dell'ente interessato a detti provvedimenti e così finendosi con lo svuotare la proprietà privata da ogni garanzia;

rilevato che questione analoga, relativa all'art. 13 della legge della Regione Lazio 17 agosto 1974, n. 41 ("Norme per l'accelerazione delle procedure in materia di opere pubbliche") - il quale contiene una disposizione simile a quella adottata dalla norma impugnata - è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 319 del 1983, in riferimento all'art. 97 della Costituzione:

considerato che non sono stati prospettati argomenti che possano indurre ad una decisione diversa riguardo alla norma in esame, tenuto conto che la sua conformità all'art. 97 porta ad escludere anche la dedotta violazione dell'art. 42, essendo assicurato il "giusto procedimento" nell'espropriazione;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale siciliana 10 agosto 1978, n. 35 ("Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure"), sollevata con ordinanze 19 aprile 1980, 24 marzo 1981, 28 agosto 1981 e 17 novembre 1981 del TAR per la Sicilia, Sezione di Catania, in riferimento agli artt. 42 e 97 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.